



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. *Marisella Gatti*  
dott. *Antonino Fazio*  
dott. *Stefano Aldo Tiberti*

Presidente  
Giudice Relatore  
Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

Dichiarativa di fallimento di FABRIC IMAGES EUROPE S.R.L. (01544800335) IN LIQUIDAZIONE,  
con sede in PIACENZA VIA BAGAROTTI 40

**Il Tribunale**

- Letto il ricorso per dichiarazione di fallimento presentato **dalla debitrice in proprio**;
- Ritenuta la propria competenza territoriale, ex art. 9 L.Fall.;
- Vista la documentazione in atti e ritenuta la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la pronuncia di fallimento;
- Osservato che *“Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività”* (Cass. 15772/2019; Cass. 29913/2018) e che, in particolare, a tale accertamento deve procedersi considerando gli elementi sintomatici *“secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio”* (Cass. 6978/2019);
- che *“Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge fallimentare, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi la impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa*

*realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte" (Cass. 19414/2017).*

- Valutata la sussistenza dello stato di insolvenza in ragione del fatto che l'istante ha preso atto della notevolissima esposizione debitoria nei confronti dell'Erario – oltre 939mila Euro come da informazioni ritualmente acquisite ex officio in fase istruttoria – osservandosi al riguardo che l'inadempimento dei debiti fiscali e tributari è, sempre per comune esperienza, la prima e più immediata forma di "autofinanziamento" dell'impresa in crisi, e che l'entità di tale esposizione ormai consolidata consente di ritenerla sintomatica non già di una temporanea e reversibile difficoltà operativa bensì di un conclamato, strutturale ed irreversibile dissesto;
- Ritenuto che sussistano i presupposti di fallibilità di cui all'art. 1 L.Fall.;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16, 17 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

**dichiara**

il fallimento di FABRIC IMAGES EUROPE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE corrente in PIACENZA VIA BAGAROTTI N. 40

**nomina**

Giudice delegato per la procedura il Dott. Antonino FAZIO;

**nomina**

Curatore la dott.ssa VALENTINA VISCONTI;

**Ordina**

1  
Alla fallita di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;

**ordina**

Al Curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 L. Fall., all'inventario dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie, ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e/o dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 ss. c.p.c. e 84 L.Fall. e il Curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sui quali non è possibile apporre i sigilli si procederà a norma dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato il Curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi;

## FISSA

**Per il giorno 02/02/2022 ore 11:45** l'adunanza per l'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nel suo ufficio, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.Fall. e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione allo stato passivo;

### assegna

Ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza di verifica per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

### avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea, né presso la Cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la Cancelleria; e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in Cancelleria;

### segnala

al Curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito;

### manda

alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L. Fall.

Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 13.10.2021

Il Giudice Relatore  
dott. Antonino Fazio

Il Presidente  
dott. Marifella Gatti

Il Funzionario Giudiziario  
AUFIERI Dott. Vincenzo

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| DEPOSITATO IN CANCELLERIA                              |              |
| OGGI                                                   | 15 OTT. 2021 |
| IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO<br>(Dott. Vincenzo Aufieri) |              |